



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fase.* 8.176.2/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Società Iota Pegaso S.r.l.
iotapegaso@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP: 7500] - Costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico denominato "Agrivoltaico Piano del Carro" della potenza di 19.712,16 kWp (18.200,00 kW in immissione) integrato con tecnologia di accumulo (storage), da realizzarsi nel Comune di Irsina (MT) su terreni agricoli nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio comunale di Oppido Lucano (PZ) in prossimità della esistente Stazione Elettrica (SE) Oppido.

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006

Proponente: Iota Pegaso S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".



VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”.

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come



comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato



conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

CONSIDERATO che la società Iota Pegaso S.r.l., con nota del 30/09/2021, acquisita dalla Direzione Generale Abap con prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n. 32565 del 30/09/2021, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con nota acquisita con prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n. 39908 del 26/11/2021.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Iota Pegaso S.r.l. rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 117089 del 26/09/2022, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC|MIC_SS-PNRR|27/09/2022|0003841-A, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza.

CONSIDERATO che con nota prot. MIC|MIC_SS-PNRR|03/10/2022|0004029-P questa Soprintendenza speciale PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATA la nota prot. n. 2101 del 21/02/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 2496 del 21/02/2023, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:

"(...) L'impianto agrivoltaico con tecnologia a inseguitori solari *grid-connected* sorgerà nella contrada "Piano del Carro" nel Comune di Irsina, sui terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 50 particelle 98, 99, 100, 33, 231, 88, 89, 90, 245 e 91 e annesse opere di connessione site nel territorio comunale di Oppido Lucano foglio 25, p.11e 602 e 603.

L'impianto risiederà su un appezzamento di terreno posto ad un'altitudine media di 250.00 m. s.l.m., dalla forma poligonale semi-regolare, l'estensione complessiva dell'impianto sarà pari a circa 30 ha e la potenza complessiva dell'impianto sarà pari a 19.712,16 kWp.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- **BP136_024 - Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera**, D.M. 7 marzo 2011 (GU n. 68 del 24 marzo 2011);

1.1.b. presenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice (buffer 5 km ai sensi della Legge Regionale 54/2015):

- **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c)** "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti:
 - **Fiume Bradano** - cod. BP142c_484, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
 - **Torrente Alvo**, Fiumara di Tolve - cod. BP142c_504, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
 - **Torrente Sn Chirico, Fosso Canapile** - cod. BP142c_505 R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del



28/08/1900;

- **Vallone la Mattina inf n. 505** - cod. BP 142c506, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Fosso delle Grottole, Fosso Canapile** - cod. BP142c_507, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Vallone la Mezzana di Tolve** - cod. BP 142c509, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900
- **Fosso Gambarara** - cod BP142c_520, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Torrente Percopo** - cod. BP142c_544, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900.

- **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g)** "foreste e boschi":
 - **Formazioni igrofile** - cod. BP142g_008 nelle immediate vicinanze dell'impianto (165 m);
 - **Querceti mesofili e meso-termofili** - cod. BP142g_004 nelle immediate vicinanze dell'impianto (170 m);
- **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h)** "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici: nessuna
- **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m)** "le zone di interesse archeologico": nessuna

AREE ARCHEOLOGICHE

TRATTURI

- **cod. BPT142m_216 - nr 001 - MT Regio Tratturo Tolve-Gravina** (Irsina) - (tratturi tutelati per decreto) a circa 2,5 km;
- **cod. BPT142m_215 - nr 218 - PZ Tratturo da Tolve ad Irsina** (Tolve) - (tratturi tutelati per decreto) a circa 640 m;
- **cod. BPT142m_374 - nr 009 - MT Tratturo Comunale di Montepiano** (Tricarico) - (tratturi tutelati per decreto) a circa 504 m;
- **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m)** "le zone di interesse archeologico di nuova istituzione": nessuna.

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Strutturale Provinciale (PSP), approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.°56 del 27 novembre 2013.
- La L.R. 54/2015 prevede le seguenti fasce di rispetto:
 - buffer di 1 km dalle aree archeologiche;
 - buffer da 301 m a 1 km dai Beni monumentali esterni ai centri urbani;
 - buffer di 3 km dai centri urbani;
 - buffer di 5 km dai centri Storici intesi come zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente;
 - buffer di 300 m dai tratturi;
 - buffer di 150-500 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Beni di cui all'art. 142 c. 1 lett. c del D.Lgs. 42/2004).

1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

- il piano paesaggistico è in fase di redazione



1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici (buffer 5 km.):

I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che cadono nell'area di analisi, ovvero Tolve, Oppido Lucano, Genzano di Lucania, Irsina e Tricarico.

1.1.f segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice (buffer 5 km):

nessuna

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (buffer 5 km):

IRSINA

- **cod. BCM_131d – Masseria di San Felice** (Irsina) - (D.M. 12/12/89 art. 10D1gs. 42/2004) a circa 1,5 km verso nord-ovest dall' area d'impianto

TOLVE

- **cod. BGM_440i - Masseria Moles (Ex Masseria Cilento)** (Tolve) - (D.M. 14/02/1992 art. 45 D.Lgs. 42/2004) a circa 4,9 km verso sud-ovest dall'area d'impianto;
- **cod. BcM_443d - Masseria Lichinchi - Caporale** (Tolve) - (D.S.R. n. 2223/03/2016 art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 6,1 km verso sud-ovest dall'area d'impianto;
- **cod. BCM_439i - Masseria Moles già Mancuso** (Tolve) - (D.M. 15/09/1990 art. 45 D.Lgs. 42/2004) a circa 6,6 km verso sud-ovest dall'area d'impianto;

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10:

- comma 1) I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Tolve, Oppido Lucano, Genzano di Lucania, Irsina e Tricarico.

- comma 4) lettera g: Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Tolve, Oppido Lucano, Genzano di Lucania, Irsina e Tricarico.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:

- **cod. BCA_125d - Tricarico Calle** - DDM: 20.03.1995, posto a circa 5,2 km verso sud-ovest dall'area d'impianto.
- **cod. BCA_158d – Trigneto (Oppido Lucano)** - D. CO.RE.PA.CU. n. 31 del 18/06/20, posto ad 850 m dalla stazione elettrica (ad ovest).

Nell'areale in esame (buffer 5 km) ricadono i seguenti tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983:

- **cod. BPT142m_216 - nr 001 - MT Regio Tratturo Tolve-Gravina** (Irsina) - (tratturi tutelati per decreto) a circa 2,5 km;
- **cod. BPT142m_215 - nr 218 - PZ Tratturo da Tolve ad Irsina** (Tolve) - (tratturi tutelati per decreto) a circa 640 m;



- **cod. BPT142m_374 - nr 009 - MT Tratturo Comunale di Montepiano** (Tricarico) - (tratturi tutelati per decreto) a circa 504 m;

1.3.b. Esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Nell'areale in cui ricadrebbe l'impianto (considerando il buffer di 5 km) sono stati censiti n. 58 siti, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come indicato nella documentazione archeologica (A4—Relazione Archeologica).

1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:

Il progetto è sottoposto alle fasce di rispetto previste dalla L.R. 54/2015, ovvero:

- buffer di 1 km dalle aree archeologiche;
- buffer da 301 m a 1 km dai beni monumentali esterni ai centri urbani;
- buffer di 3 km dai centri urbani;
- buffer di 5 km dai centri storici intesi come zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente;
- buffer di 300 m dai tratturi;
- buffer di 150-500 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Beni di cui all'art. 142 c. i lett. c del D.Lgs. 42/2004);

il progetto ricade all'interno dell'area sottoposta a tutela denominata **Intero territorio comunale di Irsina (Matera)**, D.M. 7 marzo 2011 (GU n. 68 del 24 marzo 2011).

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

Dall'elaborato relativo all'intervisibilità IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA' si evincono le seguenti criticità:

1. Dal territorio del Comune di Tricarico, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.
2. Dal territorio del Comune di Irsina, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.
3. Dal territorio del Comune di Oppido Lucano, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.

Dall'elaborato denominato FOTOINSERIMENTI si evincono le seguenti criticità:

1. Dall'abitato e dal territorio di Oppido Lucano sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con un significativo effetto cumulo;
2. Dal territorio di Tolve sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con un significativo effetto cumulo;



3. Dal territorio di Irsina sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con un significativo effetto cumulo.

Ai fini della tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. si segnala che all'interno dell'areale individuato per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle opere di connessione sono presenti le seguenti interferenze con aree sensibili:

- **Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:** Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera e Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, come meglio esplicitati nel punto 1.1.
- **Corsi d'acqua** appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del **D. Lgs. 42/2004:** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. In particolare, il più prossimo all'area del parco fotovoltaico è il Fosso Gambarara tutelato con R.D. 20/05/1900 11.2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900.
- **Territori coperti da foreste e boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

2.1.b. indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Impianti esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

- 1 impianto eolico in esercizio Eog_036 nel Comune di Oppido Lucano costituito da 10 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 20.0 MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog_007 nel Comune di Tolve costituito da 7 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 14.7 MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog_006 nel Comune di Tricarico costituito da 17 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 59.39 MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog_035 nel Comune di Tolve costituito da 6 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 12.00 MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog_038 nel Comune di San Chirico Nuovo costituito da 4 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 10.5 MW;
- diversi impianti eolici in autorizzazione;
- diversi minieolici già in esercizio e ricadenti nell'area di analisi.

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Dalla verifica degli impatti cumulativi, anche sulla base dei fotoinserti prodotti, si evince come l'impianto di progetto determina impatti sui seguenti monumenti:

- **Masseria di San Felice** (Irsina) - (Irsina - F. 36/ P. 12) vincolata con D.M. del 12/12/1989 che dista 1,5 km verso est e da cui è visibile l'intero parco fotovoltaico.

2.3 Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.



La relazione archeologica allegata al progetto, redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ha censito entro il buffer di 5 km, n. 58 siti di interesse archeologico, inquadrabili cronologicamente tra l'età del ferro ed il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna.

Le numerose presenze segnalate attestano l'importanza archeologica dell'intero territorio esaminato, particolarmente favorevole all'insediamento ai fini dello sfruttamento agricolo, soprattutto in età romana, e confermato ancora oggi da una capillare occupazione fatta di masserie storiche in parte abbandonate e in parte in uso come aziende agricole. Queste risultano collocate lungo vie di comunicazione (tratturi, tracciati viari di età romana o preesistenti), alcune delle quali tutelate con D.M. 22/12/1983.

Nella valutazione presente nell'elaborato A4_4_Carta del rischio archeologico, viene espresso rischio basso nelle aree destinate ad ospitare l'impianto fotovoltaico e nell'area della stazione Utenza Condivisa e rischio medio lungo il cavidotto in prossimità nel sito n. ID 42 e nell'interferenza con il tratturo 215_Tolve - Gravina, tutelato dal D.M. 22/12/1983.

Dagli elaborati esaminati si rileva che la valutazione del potenziale archeologico e del conseguente rischio sulle opere di progetto non si basa su alcuna analisi topografica. A tal proposito si fa presente che, da quanto evidenziato nella carta archeologica (A4_I_Carta Archeologica) e nella carta del rischio (A4_4. Carta del rischio archeologico), si rileva rischio basso anche per i siti nn. 1-4 (materiale sporadico), pur rientrando nel buffer evidenziato lungo il cavidotto e lungo un probabile percorso viario antico che a sud del Fosso Gambarara incrocia il Tratturo da Tolve a Gravina (n. 215), sopra citato.

Inoltre, l'area della Stazione Terna (già esistente) e della futura Stazione Utente ricadono in prossimità del sito archeologico Trigneto (tutelato con D. CO.RE.PA.CU. n. 3118/06/20 artt. 10-13D.Lgs. 42/2004).

Tali elementi farebbero propendere per un più alto potenziale archeologico delle aree ed un conseguente maggiore rischio di interferenza delle opere con beni archeologici subsidenti.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali e le integrazioni richieste, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Dal punto di vista paesaggistico, l'impianto di progetto interferisce in modo sensibile con le due aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ossia l'intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera (D.M. 7 marzo 2011) e il Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (D.G.R. n. 202200345 del 10/06/2022).

L'impianto agrivoltaico e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (in particolare dal sito archeologico di Trigneto), da componenti diffuse del paesaggio (boschi, corsi d'acqua e paesaggio agricolo) in considerazione anche degli effetti cumulativi, sequenziali e reiterativi derivanti dalla presenza di altri impianti FER già in esercizio e in fase di autorizzazione.

Collocandosi il parco fotovoltaico su un sito in altura, le opere di mitigazione, pur producendo effetto a breve distanza, perdono quasi interamente la loro efficacia da punti di vista più lontani, come evidenziato dai fotoinserti prodotti.

L'area in oggetto è interessata da una molteplicità di richieste di autorizzazione di impianti FER, il cui effetto cumulo deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015 nella valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale. La legge regionale, infatti, nella premessa stabilisce che si "*dovrà tener conto della situazione di base - impianti già realizzati - in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui*".

La realizzazione complessiva degli impianti trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio in esame condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo.

Dal punto di vista archeologico si ribadisce l'importanza dell'area in esame che risulta caratterizzata da



un potenziale archeologico, in quanto occupata capillarmente da numerosi siti noti; la realizzazione dell'impianto, considerato già il forte impatto determinato dalla presenza di altri impianti FER, rappresenterebbe un notevole rischio per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso rappresentato da siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

A conclusione della presente istruttoria, richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, questa Soprintendenza ritiene che l'opera non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e propone parere sfavorevole alla sua realizzazione.

In caso di diversa determinazione che porti all'autorizzazione del progetto, si sottolinea l'esigenza di attuare le fasi successive di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al comma 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022)".

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO2, n. 1216 del 27/01/2023, che di seguito si riporta:

“Relativamente alla tutela archeologica, la Soprintendenza, esaminata la situazione vincolistica e gli elaborati di progetto, rileva che le citate opere si inseriscono in un territorio caratterizzato dalla presenza di aree vincolate, in particolare Tricarico Calle posto a km 5,2 dall'area dell'impianto e Trignano posto a m 850, e di tratturi localizzati nel buffer di 5 km, in particolare il Regio Tratturo Tolve-Gravina, il Tratturo da Tolve ad Irsina ed il Tratturo Comunale di Montepiano, tutelati ai sensi del D.M. 22.12.1983. L'area di progetto ricade, inoltre, all'interno dell'area sottoposta a tutela, con DM 7 marzo 2011, denominata “Intero territorio di Irsina (Matera)” mentre nell'areale dell'impianto, entro il buffer di 5 km, sono stati censiti 58 siti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche, inquadrabili tra l'età del Ferro ed il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna. Le citate presenze testimoniano l'importanza archeologica del territorio, favorevole all'insediamento ai fini di attività agricole soprattutto in età romana, e la sua occupazione capillare. La Soprintendenza quindi, non condividendo la valutazione del potenziale archeologico e del conseguente rischio presente negli elaborati cartografici prodotti, propende per un più alto potenziale archeologico ed un conseguente maggiore rischio di interferenza delle opere con i beni archeologici subsistenti. L'impianto, quindi, rappresenterebbe un rischio per la conservazione del patrimonio culturale diffuso, costituito non solo dai siti archeologici ma anche dai valori paesaggistici connessi.

La Soprintendenza, ritenendo il progetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area, esprime **parere non favorevole** alla realizzazione delle opere in parola.

Tutto ciò premesso e richiamato, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto ribadendo che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e paesaggistico, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al citato art. 25”.

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della ‘Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne’ (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;



il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori (...) di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata (...) in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri (...) diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.*

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.



VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*” che individua tra l’altro le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell’ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l’Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l’attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021.

ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica trasmesse dalla Iota Pegaso S.r.l. e pubblicate sul sito web dell’Autorità competente all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8142/11987>.

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico ubicato nel comune di **Irsina (MT)** in località **Piano del Carro**, e le annesse opere di connessione ricadono nel territorio comunale di Oppido Lucano (PZ) in **Contrada Masseria Lancieri**. L’impianto avrà una potenza complessivamente installata pari a **19.712,16 kWp** e risulterà costituito da 8 sottocampi fotovoltaici ed uno storage accoppiato della potenza di 20.000 kW. Le strutture di sostegno delle stringhe saranno realizzate in acciaio inox (o zincato) e alluminio mentre i moduli saranno disposti in modo da far penetrare nel suolo sottostante luce e umidità a sufficienza. La distanza della struttura rispetto al suolo sarà di circa 2,8 m, facilitando le operazioni di pulitura del suolo e rendendo possibili eventuali attività agricole o il pascolo di pecore e capre. Nelle immediate vicinanze delle strutture verranno installati dei box prefabbricati, all’interno dei quali saranno alloggiati gli inverter e i trasformatori MT/BT. Da ciascun trasformatore BT/MT di campo partirà una linea interrata in Media Tensione che raggiungerà la Cabina di raccolta, localizzata all’interno del perimetro della centrale fotovoltaica, dove sarà convogliata tutta l’energia prodotta dagli 8 sottocampi e dai dispositivi storage; tale energia verrà poi trasferita, mediante ulteriore linea MT interrata, alla sottostazione utente, localizzata in prossimità del punto di connessione alla rete di distribuzione in AT a 150 kV. Nella sottostazione utente saranno anche previsti i necessari dispositivi di misura dell’energia prodotta ed immessa in rete e tutte le protezioni previste dalla normativa vigente. Tutto l’impianto sarà delimitato da una recinzione a maglia sciolta plastificata con paletti a T battuti e rialzata di 20cm lungo il perimetro per consentire il passaggio della microfauna, alta 2 m per una lunghezza complessiva di circa 2.700 m. Il sistema di *videosorveglianza* sarà montato su pali di acciaio zincato fissati al suolo con plinto di fondazione in calcestruzzo. I pali avranno un’altezza massima di 5 metri e saranno dislocati ogni 50m circa tra loro e le termocamere con sistema *self-powered* saranno fissate alla sommità degli stessi.




Figura 1 - Stralcio Inquadramento su CTR dell'area di progetto

VISTO che in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata, l'impianto proposto con le opere connesse, ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio, **La collina e i terrazzi del Bradano**, *"il cui carattere distintivo è innanzitutto l'openness, l'apertura, la continuità del mosaico di seminativi che mantella la morfologia dolcemente ondulata, monotona interrotta dai mosaici agricoli che formano le ampie corone arborate intorno ai nuclei insediativi storici"* (Analisi dei Paesaggi Rurali, a cura di A. Di Gennaro, A. Azzato, PPR, Allegato 3, verbale CTP del 07/10/2020, approvato con D.G.R. 754/2020), un contesto caratterizzato da precise tracce insediative in cui *"l'aspetto dominante è la stabilità, la profondità storica, la permanenza dei caratteri di un paesaggio cerealicolo ... Un paesaggio la cui unità funzionale è la grande masseria, con una struttura fondiaria intaccata ma non obliterata dalla Riforma degli anni '50 ... Il paesaggio è caratterizzato da un susseguirsi di dolci ondulazioni e pianalti; una steppa aperta di campi di grano, dove è raro l'arboreto. Un paesaggio in qualche modo in continuità geografica con il Tavoliere e la Capitanata, fatto di rarefazione e di assenza, costruito per sottrazione e semplificazione."*

CONSIDERATO E VALUTATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, le numerose presenze archeologiche segnalate attestano l'importanza dell'intero territorio esaminato, particolarmente favorevole all'insediamento ai fini dello sfruttamento agricolo, soprattutto in età romana, e confermato ancora oggi da una capillare occupazione fatta di masserie storiche in parte abbandonate e in parte in uso come aziende agricole. Queste risultano collocate lungo vie di comunicazione (tratturi, tracciati viari di età romana o preesistenti), alcune delle quali tutelate con D.M. 22/12/1983 e **non risultano compatibili con l'insediamento in queste determinate aree di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, quali quello oggetto di parere.

CONSIDERATO E VALUTATO che, l'assetto vincolistico dell'area in cui si inserisce il progetto proposto, come meglio dettagliato sopra, comprende:

- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. c) e lett. g), D. lgs. n. 42/2004;
- beni culturali tutelati dalla parte II (beni architettonici e beni archeologici) del D.lgs. n. 42 del 2004;
- vincoli paesaggistici esistenti (art. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 ex L. 1497/1939: **Intero territorio comunale di Irsina (Matera)**, D.M. 7 marzo 2011
- beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico regionale in fase di redazione ai sensi degli artt. 143 e 136 del Dlgs. 42/04: **Castello di Monteserico e territorio circostante** ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (D.G.R. n. 202200345 del 10/06/2022)

CONSIDERATO E VALUTATO che, con *referimento agli aspetti paesaggistici*:

il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, ricade nell'ambito paesaggistico denominato "Collina e terrazzi del Bradano", caratterizzato da una sequenza di rilievi collinari a seminativo, prato e prato-pascolo che degradano verso la pianura pugliese e che, in quest'area, raggiungono un livello straordinario di integrità percettiva. I declivi sono interessati dalla presenza capillare di edifici rurali (puntualmente mappati nell'ambito del progetto di sistemazione del Consorzio Media Valle del Bradano, di Nallo Mazzocchi Alemanni, nel 1955 ca.), da antiche fontane e da case coloniche realizzate nell'ambito della "riforma fondiaria", più in particolare:

- il Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del Piano paesaggistico regionale, nella seduta del 7 ottobre 2020, ha validato il documento "I paesaggi rurali della Regione Basilicata: dinamiche, criticità, valori, strategie di tutela e linee guida di gestione sostenibile", approvato con la D.G.R. 754 del 3 novembre 2020, che, nel promuovere "misure di salvaguardia e recupero funzionale delle opere e degli schemi della riforma agraria, con riferimento allo schema di appoderamento, ai borghi ed alle masserie" specifica: **"Le case della riforma agraria, sparse sul territorio ed in parte abbandonate, testimoniano una storia recente di politiche di valorizzazione dell'agricoltura e del mondo rurale. (...)**
- il medesimo documento specifica che "Meno di un quinto dei paesaggi a seminativo è interessato da ordinamenti a maggior grado di intensività - colture industriali e ortive - nelle porzioni irrigue dei fondivalle alluvionali e della piana costiera ... Si tratta di paesaggi ad elevata produttività, fortemente minacciati dallo sviluppo urbano ed infrastrutturale, che compete per le medesime aree, e che tende a generare un mosaico disordinato di funzioni urbane, agricole, turistiche. **In questi ambiti, divengono sempre meno riconoscibili gli assetti storici impartiti dalla bonifica e dalla riforma, che pure sono capitoli fondamentali della storia dei paesaggi regionali.** In queste aree a più elevato conflitto per l'uso del territorio, le politiche di contenimento del consumo di suolo rivestono un ruolo determinante per assicurare la tutela di un patrimonio agronomico e storico culturale dal quale dipende in buona misura il futuro del comparto agricolo regionale".
- l'impianto fotovoltaico proposto è contiguo al "Villaggio Piano del Carro", peraltro non citato nella documentazione di progetto, che esprime una tipologia insediativa tipica della Riforma agraria degli anni 1950, direttamente legata ai paesaggi aperti a seminativi dei terrazzi del Bradano che rientra tra le raccomandazioni espresse nel documento validato dal CTP;
- l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione, per gli aspetti percettivi, produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/04 (in particolare il tratturo 215_Tolve - Gravina), dalla viabilità di interesse locale, da strade panoramiche, da strade a valenza paesaggistica e dalle componenti diffuse del paesaggio (come boschi, corsi d'acqua, masserie), in considerazione anche degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di altri impianti FER, già in esercizio e in fase di istruttoria;






Figura 2 - Stralcio da elaborato A.12.a 4 – Carta dei vincoli dell’area – Vincoli paesaggistici

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Allegato A della **L.R. n. 54 del 30/12/2015** “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010”, al punto 1.4, sono definite **NON IDONEE** “*le aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs n°42/2004, con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione*” tra cui viene indicata, in maniera esplicita, l’area di Irsina con “**Ampliamento vincolo territorio comunale di Irsina**”, all’interno del quale ricade l’impianto proposto.

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere previste dal progetto proposto (impianto e opere di connessione) ricadono all’interno del **comparto territoriale archeologico “Il territorio di Irsina”**, individuato come “**area non idonea**” nell’allegato A della **L.R. 54 del 2015** in quanto contesto di giacenza che ‘costituisce storicamente un ampio corridoio di raccordo tra il paesaggio collinare interno e le pianure digradanti verso la Puglia. Da questo punto di vista il territorio si presenta particolarmente favorevole al popolamento, documentato, del resto, dai rinvenimenti archeologici’;

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che, ancora in riferimento alle “**aree e siti non idonei**” ai sensi della L.R. 54/2015, l’impianto ricade interamente in area non idonea in quanto caratterizzata da **elevata capacità dell’uso del suolo** (categoria I della Carta della capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli e forestali) e che le opere previste dal progetto in esame hanno **interferenze con le fasce di rispetto** previste dalla suddetta legge regionale in quanto l’impianto è direttamente interessato dai buffer dei tratturi Tolve – Gravina, Tolve – Irsina e di Montepiano. In particolare, dall’analisi della foto aerea e della cartografia IGM, si evince che il tratturo Tolve – Irsina prosegue verso est, anche nel tratto in cui non appare cartografato nella carta dei vincoli, passando a monte del “Villaggio Piano del Carro” e convergendo, insieme con il tratturo di Montepiano, nell’area interfluviale compresa tra la Fiumara di Tolve e il corso del Bradano, dove si prevede di posizionare l’impianto.

Legge Regionale 54/2015

Stralcio Tavola n. 1 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010

Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed archeologico - scala 1:20.000




Figura 3 - Stralcio da elaborato A.12.a 4 - Carta dei vincoli dell'area - Aree non idonee LR 54/2015

Legge Regionale 54/2015

Stralcio Tavola n. 3 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010

Aree agricole - scala 1:20.000




Figura 4 - Stralcio Tavola n. 3 - A.12.a 4 - Carta dei vincoli dell'area - Aree agricole

VALUTATO che, relativamente agli **aspetti legati alla percezione**, come si evince dall'analisi delle carte di intervisibilità e dai fotoinserimenti, si denota che l'impianto in oggetto sarebbe visibile, con altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, dal territorio dei comuni di Tricarico, Irsina, Oppido lucano (tutte aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004) e Tolve, generando un significativo effetto cumulo;

VALUTATO, dunque, che l'impianto in esame, per la complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e per l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, risulta in aperto contrasto sia in riferimento ai valori culturali ed identitari pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio, sia in riferimento al quadro normativo vigente.

CONSIDERATO che l'impianto ricade nella sua porzione più consistente all'interno del perimetro del vincolo paesaggistico BP136_024 - Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera, D.M. 7 marzo 2011 (GU n. 68 del 24 marzo 2011) ai sensi dell'art. 136 del D.L.gs 42/04, oltre che all'interno del buffer di m. 500 dei tratturi Tolve – Irsina e di Montepiano e quindi **per numerose fattispecie il progetto proposto non rientra nell'ambito delle aree considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199 dell'08/11/2021**, così come modificato dal D.L. n. 13 del 13/02/2023.

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli **impatti cumulativi**, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti FER già realizzati, autorizzati o in corso di valutazione (fotovoltaico e agrivoltaico di grande generazione, impianti eolici), come riportato nel parere della SABAP competente sopra.



Figura 5 – Fotoinserimento da Relazione paesaggistica

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico* le opere previste dal progetto in esame producono interferenze negative con i beni monumentali presenti nel territorio e in particolare con le numerose masserie tra le quali **Masseria di San Felice** (D.M. 12/12/89) posta a circa 1,5 km a nord-ovest e da cui l'impianto è totalmente visibile ed il **Villaggio Piano del Carro**, contiguo all'area di progetto che, per quanto non sottoposto a vincolo, esprime una tipologia insediativa della Riforma agraria direttamente legata ai paesaggi aperti a seminativi dei terrazzi del Bradano che rientra tra le raccomandazioni espresse nel documento "I paesaggi rurali della Regione Basilicata: dinamiche, criticità, valori, strategie di tutela e linee guida di gestione sostenibile", approvato nel quadro delle attività del redigendo piano paesaggistico con la D.G.R. 754 del 3 novembre 2020.

CONSIDERATO E VALUTATO che il progetto ricade in un **importante comprensorio caratterizzato da un elevato potenziale archeologico**, in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio soprattutto in età romana e **interessato da una fitta rete di tratturi** localizzati nel buffer di 5 km, in particolare il Regio Tratturo Tolve-Gravina, il Tratturo da Tolve ad Irsina ed il Tratturo Comunale di Montepiano, tutelati ai sensi del D.M. 22.12.1983 e che pertanto la realizzazione dell'impianto, rappresenterebbe un rischio per la conservazione del patrimonio culturale diffuso, costituito non solo dai siti archeologici ma anche dai valori paesaggistici connessi.

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale



qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, che:

- La parte più consistente delle opere di progetto ricadono all'interno di un'area interessata da un vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e 157 del D.lgs. 42/04, dunque in aree esterne alle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili come definite ai sensi del D.Lgs. 199/2021;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici e numerose testimonianze del patrimonio rurale rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiazione' dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente della Basilicata, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;

- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre importanti distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità tipiche del paesaggio a seminativo aperto incentrato sulle masserie e sui villaggi della Riforma fondiaria novecentesca, si caratterizza anche per l'importante interesse del contesto archeologico come meglio descritto nel parere della Soprintendenza Abap della Basilicata che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatorio dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela.

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi'.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti'.

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al "rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030", e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del "consumo di suolo".

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in



aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*) e precisando inoltre che 'Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive'.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)".

CONSIDERATO che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerato il contributo istruttorio del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, tutta la documentazione prodotta dal proponente, questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Iota Pegaso S.r.l., relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Agrivoltaico Piano del Carro" avente potenza pari a 19.712,16 kWp sito nel comune di Irsina.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

